



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO, DI LIVELLO NAZIONALE, PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI DAL IV AL IX E DAL I AL III PER L'ANNO 2008

La delegazione di parte pubblica dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – ISPESL, costituita con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Istituto del 27 maggio 2008

e

le sottoscritte organizzazioni sindacali

Visto il CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1994-1997, sottoscritto il 7 giugno 1996;

Visto il CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, primo e secondo biennio economico, sottoscritto il 21 febbraio 2002;

Visto il CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005, primo e secondo biennio economico, sottoscritto il 7 aprile 2006;

Visti gli accordi integrativi decentrati di livello nazionale per la disciplina del trattamento economico accessorio del personale appartenente ai livelli dal IV al IX e dal I al III per gli anni 2005 e 2006, stipulati il 3 aprile 2006;

Visto l'accordo integrativo decentrato di livello nazionale per l'applicazione dell'accordo integrativo del 3 aprile 2006 per l'anno 2006, stipulato il 26 luglio 2006, riguardante la disciplina dell'indennità di turno e dell'indennità informatica;

Visto l'accordo integrativo decentrato, di livello nazionale, per la disciplina del trattamento economico accessorio, delle opportunità di sviluppo professionale del personale appartenente ai livelli dal IV al IX e dal I al III per l'anno 2007, sottoscritto il 9 novembre 2007;

Visto l'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale n. 14 del 14 aprile 2008 del Collegio dei revisori dei conti, con il quale è stato verificato che i costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2008 non sono superiori agli oneri previsti per l'anno 2004, fatti salvi gli incrementi previsti dal CCNL relativo al personale

L

delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006 e sono state altresì certificate le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio;

Ritenuto di disciplinare, per l'anno 2008, il trattamento economico accessorio per il personale appartenente ai livelli dal IV al IX e dal I al III;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO PRIMO

PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI DAL IV AL IX

Art. 1

(Fondo destinato al trattamento economico accessorio)

1. Per l'anno 2008 il fondo destinato a finanziare il trattamento economico accessorio è pari, complessivamente, a euro 7.809.989,70, comprensivo degli incrementi previsti dal CCNL del 7 aprile 2006, relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 2

(Lavoro straordinario)

1. Per l'anno 2008 le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite in euro 370.000,00.
2. Nell'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lettera o) del CCNL 21 febbraio 2002, l'Amministrazione tiene conto delle peculiari, maggiori, esigenze correlate all'attività degli uffici della Presidenza e della Direzione Generale.

Art. 3

(Indennità informatica)

1. Per l'anno 2008 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità informatica sono stabilite in euro 35.000,00.
2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 dell'accordo integrativo sottoscritto il 26 luglio 2006 sono sostituiti dal seguente: "1. L'indennità informatica compete al solo personale in servizio presso il PROSIR e i Centri elaborazione dati di Monteporzio e Casilino (già presso il Dipartimento informatico statistico) addetto ad attività informatiche".
3. Il comma 4 dell'articolo 4 dell'accordo integrativo sottoscritto il 26 luglio 2006 diventa comma 2.

Art. 4
(Indennità di rischio per maneggio valori)

1. Per l'anno 2008 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di rischio per maneggio valori sono stabilite in euro 9.300,00.
2. La predetta indennità è corrisposta, per ogni giornata di effettivo servizio, nella misura di euro 8,48 giornalieri al personale responsabile dei servizi di cassa delle sedi centrali individuato con atto formale.

Art. 5
(Indennità di responsabilità)

1. Per l'anno 2008 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di responsabilità di cui all'articolo 4 dell'accordo integrativo decentrato 15 ottobre 1998 sono stabilite in euro 7.000,00 e sono ripartite tra il personale avente diritto. L'importo mensile lordo *pro capite* è corrisposto per dodici mensilità.

Art. 6
(Indennità di rischio per i consegnatari)

1. Per l'anno 2008 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di rischio per i consegnatari sono stabilite in euro 30.000,00.
2. L'indennità di rischio di cui al comma 1 è attribuita ai consegnatari, individuati con atto formale, per ogni giornata di effettivo servizio. Tale indennità compete anche ai loro sostituti, individuati con atto formale, nella stessa misura.
3. L'importo delle indennità in parola è fissata in euro 3,00 per il personale dei dipartimenti territoriali con un numero di dipendenti minore o uguale a 15, in euro 3,80 per il personale dei dipartimenti medesimi con un numero di dipendenti maggiore di 15 e in euro 7,50 per il personale della sede centrale, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
4. Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti in servizio presso le sedi territoriali interessate dall'indennità di cui al comma 1, si tiene conto del personale complessivamente in servizio alla data del 31 dicembre 2007.

Art. 7
(Indennità di turno)

1. Per l'anno 2008 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di turno sono stabilite in euro 100.000,00.
2. L'indennità di turno è attribuita secondo la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 dell'accordo integrativo di livello nazionale, sottoscritto il 26 luglio 2006, che individuano, rispettivamente, strutture e profili professionali destinatari dell'indennità ed i meccanismi turnali.

Art. 8
(Indennità di ente mensile)

1. Per l'anno 2008 le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di ente mensile sono stabilite in euro 4.104.861,70. Tali risorse sono corrisposte per dodici mensilità e sono finalizzate a remunerare e mantenere l'efficienza e la qualità dei servizi erogati.
2. I residui derivanti dalla corresponsione dell'indennità prevista dal presente articolo nell'anno 2007, pari a euro 538.730,99, sono riassegnati, nell'anno 2008, allo stesso titolo in modo proporzionale alla ripartizione vigente.
3. Per effetto di quanto previsto al comma 2, l'indennità di ente mensile è rideterminata, per l'anno 2008, come di seguito:

Livelli	IMPORTO MENSILE			IMPORTO ANNUALE		
	anni 2004-2007	incrementi	anno 2008	anni 2004-2007	incrementi	anno 2008
IV	€ 493,05	€ 73,95	€ 567,00	€ 5.916,60	€ 887,40	€ 6.804,00
V	€ 449,60	€ 67,40	€ 517,00	€ 5.395,20	€ 808,80	€ 6.204,00
VI	€ 411,54	€ 61,46	€ 473,00	€ 4.938,48	€ 737,52	€ 5.676,00
VII	€ 377,34	€ 56,66	€ 434,00	€ 4.528,08	€ 679,92	€ 5.208,00
VIII	€ 355,97	€ 53,03	€ 409,00	€ 4.271,64	€ 636,36	€ 4.908,00
IX	€ 338,05	€ 50,95	€ 389,00	€ 4.056,60	€ 611,40	€ 4.668,00

Art. 9
(Indennità di ente annuale)

1. Le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di ente annuale, sono stabilite, per l'anno 2008, in euro 2.004.215,00 e sono ripartite secondo il livello retributivo di appartenenza, come previsto dal CCNL.

Art. 10
(Fondo per la produttività collettiva ed individuale)

1. Per l'anno 2008, le risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva e individuale sono quantificate in euro 1.110.362,00.
2. Nelle more della ridefinizione dei criteri di ripartizione, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa del 23 luglio 2007, per l'anno 2008, i compensi sono corrisposti, semestralmente, per il 40% al 50% dei dipendenti e per il 60% al restante 50% dei medesimi, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 45, comma 3, del CCNL 7 giugno 1996, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni rese.

Art. 11

(Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche ex articolo 53 del CCNL 21 febbraio 2002)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del presente accordo, sono destinati euro 30.000,00 alle progressioni economiche previste dall'articolo 53 del suddetto CCNL.

Art. 12

(Assicurazione del personale che svolge attività che comportano un rischio professionale)

1. Ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 8 dell'accordo integrativo decentrato 15 ottobre 1998 sono destinati euro 25.823,00 per l'anno 2008.

Art. 13

(Indennità di posizione prevista dall'art. 46 CCNL 7 giugno 1996 - biennio economico 1994-1995)

1. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al presente articolo sono accantonati per l'anno 2008 euro 13.428,00. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle posizioni organizzative di particolare complessità che saranno individuate in sede di apposita contrattazione integrativa da effettuarsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 14

(Disciplina delle indennità)

1. Sono confermate le disposizioni sulla non cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente accordo, secondo quanto già stabilito dall'accordo integrativo decentrato del 15 ottobre 1998 e successive modificazioni.
2. Ai fini della erogazione delle indennità di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 saranno considerati i giorni di effettiva presenza in servizio.
3. Le indennità di cui agli articoli 8, 9 e 10 seguono la disciplina del trattamento economico fondamentale.

Art. 15

(Rivalutazione dell'indennità trasporto strumenti e dell'indennità di accesso)

1. Le parti ritengono di rivalutare annualmente, in sede di contrattazione integrativa, le tariffe relative al trasporto di materiali e strumenti, previste dall'articolo 16 della legge n. 836 del 1973 e determinate con DM del 27 gennaio 1992, tenuto a riferimento l'andamento del costo della vita, come annualmente determinato dall'ISTAT.
2. Le parti ritengono, altresì, opportuno rideterminare l'indennità prevista per il carico, lo scarico e la movimentazione di attrezzature e strumenti (indennità di accesso), fissata con DM del 27

gennaio 1992 per ogni sopralluogo, incrementandola ad euro 1,00. In sede di rinnovo dell'accordo integrativo per l'anno 2009, le parti valuteranno l'opportunità di incrementare ulteriormente la predetta indennità.

2. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo, è subordinata all'adozione del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 16

(Mobilità tra profili a parità di livello – Articolo 52 del CCNL 21 febbraio 2002)

1. l'Istituto si impegna ad esaminare le istanze inoltrate ai sensi dell'articolo 52 del CCNL 21 febbraio 2002 ai fini della mobilità tra profili, previa emanazione di apposito bando, sentite le OO.SS.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials below it.

A handwritten mark resembling the letter 'L' at the bottom left of the page.

TITOLO SECONDO

PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI DAL I AL III

Art. 17

(Fondo destinato al trattamento economico accessorio)

1. Per l'anno 2008, il fondo destinato a finanziare il trattamento economico accessorio ammonta, complessivamente, a euro 783.429,00.

Art. 18

(Risorse per la valorizzazione professionale)

1. Ai fini della valorizzazione professionale di cui all'articolo 8 del CCNL 21 febbraio 2002, secondo biennio economico 2000-2001, sono destinati per l'anno 2008 euro 613.872,87.

Art. 19

(Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo)

1. Al finanziamento dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998 – secondo biennio economico 1996-1997 sono destinati per l'anno 2008 euro 254.905,41.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, l'indennità per oneri specifici è rideterminata come indicato nelle tabelle A, B, e C, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente accordo.

Art. 20

(Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo)

1. Al finanziamento dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo, previste dal regolamento dell'Ente, di cui all'articolo 9 del CCNL 5 marzo 1998 – biennio economico 1996-1997, sono destinati per l'anno 2008 euro 83.500,00.

Art. 21

(Criteri per l'applicazione degli articoli 19 e 20)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 19 del presente accordo, i criteri di cui all'articolo 8, comma 2, del CCNL 5 marzo 1998 – secondo biennio economico 1996-1997, sono quelli indicati nelle tabelle A, B, e C, di cui all'allegato 1 del presente accordo.
2. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 20, nelle more dell'attuazione del titolo III del Regolamento di organizzazione emanato con decreto del 5 ottobre 2006, sono individuate due fasce determinate sulla base della rilevanza della struttura e dell'attività svolta, ed in particolare:
 - a. Prima fascia – dipartimenti tecnico - scientifici.

- b. Seconda fascia – dipartimenti territoriali; centri di ricerca; incarichi di coordinamento di progetti strategici nazionali conferiti con formale provvedimento ai ricercatori e tecnologi appartenenti al primo livello professionale.
3. Ai soggetti preposti alle strutture ricomprese nella I fascia è attribuita un'indennità di direzione pari a euro 2.350,00 l'anno. Ai soggetti preposti alle strutture ricomprese nella seconda fascia, un'indennità pari a euro 2.000,00 l'anno. Le suddette indennità non sono cumulabili.

Art. 22

(Rivalutazione dell'indennità trasporto strumenti e dell'indennità di accesso)

1. Le parti ritengono di rivalutare annualmente, in sede di contrattazione integrativa, le tariffe relative al trasporto di materiali e strumenti, previste dall'articolo 16 della legge n. 836 del 1973 e determinate con DM del 27 gennaio 1992, tenuto a riferimento l'andamento del costo della vita, come annualmente determinato dall'ISTAT.
2. Le parti ritengono, altresì, opportuno rideterminare l'indennità prevista per il carico, lo scarico e la movimentazione di attrezzature e strumenti (indennità di accesso), fissata con DM del 27 gennaio 1992 per ogni sopralluogo, incrementandola ad euro 1,00. In sede di rinnovo dell'accordo integrativo per l'anno 2009, le parti valuteranno l'opportunità di incrementare ulteriormente la predetta indennità.
2. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo, è subordinata all'adozione del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 23


(Mobilità tra profili di ricercatori e tecnologi – Articolo 65 del CCNL 21 febbraio 2002)

1. L'Istituto si impegna, attraverso apposita Commissione composta da esperti del settore, ad esaminare le istanze inoltrate ai sensi dell'articolo 65 del CCNL 21 febbraio 2002 ai fini della mobilità tra profili, previa emanazione di apposito bando, sentite le OO.SS.


Roma, 6 agosto 2008

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Il Commissario Straordinario




Il S. Commissario Straordinario




PER LE OO.SS.:

FIR CISL



UILPA UR AFAM




FLC CGIL



USI/RdB



ANPRI



ANNO 2008

INDENNITÀ PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCATORE E TECNOLOGO

TABELLA A – RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI

Livelli	IMPORTO MENSILE (QA/13)			IMPORTO ANNUALE (QA)		
	anni 2001-2007	incrementi	anno 2008	anni 2001-2007	incrementi	anno 2008
I	€ 18,59	€ 6,41	€ 25,00	€ 241,67	€ 83,33	€ 325,00
II	€ 12,91	€ 4,09	€ 17,00	€ 167,83	€ 53,17	€ 221,00
III	€ 10,85	€ 4,15	€ 15,00	€ 141,05	€ 53,95	€ 195,00

TABELLA B – COORDINATORI DELLE UNITÀ FUNZIONALI, TITOLARI DI INCARICHI DI DIREZIONE DI PROGETTI PLURIENNALI DI RILEVANZA NAZIONALE

Livelli	IMPORTO MENSILE (QA/13)			IMPORTO ANNUALE (QA)		
	anni 2001-2007	incrementi	anno 2008	anni 2001-2007	incrementi	anno 2008
I	€ 11,88	€ 4,12	€ 16,00	€ 154,44	€ 53,56	€ 208,00
II	€ 9,81	€ 3,19	€ 13,00	€ 127,53	€ 41,47	€ 169,00
III	€ 7,75	€ 2,25	€ 10,00	€ 100,75	€ 29,25	€ 130,00

TABELLA C – PERSONALE RIMANENTE

Livelli	IMPORTO MENSILE (QA/13)			IMPORTO ANNUALE (QA)		
	anni 2001-2007	incrementi	anno 2008	anni 2001-2007	incrementi	anno 2008
I	€ 18,59	€ 6,41	€ 25,00	€ 241,67	€ 83,33	€ 325,00
II	€ 27,89	€ 9,11	€ 37,00	€ 362,57	€ 118,43	€ 481,00
III	€ 45,45	€ 15,55	€ 61,00	€ 590,85	€ 202,15	€ 793,00